

## ALLEGATO A

**Indirizzi per la costituzione e il funzionamento dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani, delle ragazze e dei ragazzi, nonché delle bambine e dei bambini, al fine di assicurarne i requisiti minimi di uniformità in ambito regionale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 20/2007.**

### 1. Premessa

Le politiche in favore dei giovani, in relazione alle condizioni storico-sociali, hanno assunto sempre maggiore importanza e diffusione tra le regioni, rafforzando il rapporto con il territorio e sviluppando nuove sinergie per rispondere ai bisogni emergenti delle giovani generazioni, nonché tra i livelli di *governance* europea, nazionale, regionale e locale.

Tali politiche, tra i vari interventi, promuovono azioni per la maggiore conoscenza del funzionamento delle istituzioni, per avvicinare i giovani alle stesse e per stimolare la partecipazione democratica alla vita politica locale e nazionale.

La legge regionale n. 20/2007 “Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni” e ss.mm.ii. per favorire la partecipazione dei giovani alla vita politica locale, prevede all'articolo 1 l'istituzione di tre tipologie di Consigli, che si ispirano, per quanto possibile ai consigli comunali/municipali previsti dalla legge:

1. Consigli dei Giovani;
2. Consigli delle Ragazze e dei Ragazzi;
3. Consigli delle Bambine e dei Bambini.

La Regione Lazio si propone, tra l'altro, di:

- a) realizzare un sistema organico di partecipazione che, con diversi gradi e intensità, coinvolga direttamente bambini, ragazzi e giovani in un circuito virtuoso tale da favorire il ricambio generazionale negli organi amministrativi locali;
- b) prevedere un sostegno economico regionale finalizzato all'istituzione e alla gestione dei Consigli delle bambine e dei bambini (scuola primaria), dei Consigli delle ragazze e dei ragazzi (scuola secondaria di primo grado) e dei Consigli dei giovani (14-18 anni);
- c) istituire una struttura di collegamento regionale tra i vari Consigli dei giovani promossi dagli enti locali, denominata “Rete regionale dei Consigli dei giovani” ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 20/2007, tale da garantire un proficuo interscambio di buone prassi e facilitare la partecipazione dei Consigli ai programmi comunitari inerenti alla partecipazione e i diritti di cittadinanza;
- d) costituire, presso la Direzione regionale competente, l'elenco regionale dei Consigli di cui agli articoli 2, 3, 3 bis della legge regionale n. 20/2007, ripartiti in base alla loro tipologia e all'ente locale di riferimento.

La legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 “Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani” nel prevedere all'articolo 2 l'istituzione del Forum regionale per le politiche giovanili, dispone che ne facciano parte anche i rappresentanti dei Consigli comunali, municipali e sovracomunali dei giovani autonomamente istituiti dagli enti locali.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 20/2007, si definiscono di seguito gli indirizzi per la costituzione e il funzionamento dei Consigli dei giovani,

dei Consigli delle ragazze e dei ragazzi e dei Consigli delle bambine e dei bambini.

## **2. Costituzione e funzionamento dei Consigli dei giovani.**

### **❖ Consigli dei Giovani**

#### *a) Caratteristiche*

- Vengono istituiti con deliberazione secondo le rispettive norme statutarie e/o regolamentari del comune/municipio;
- si rivolgono a tutti i giovani residenti nel Comune/Municipio di appartenenza ed aventi una età compresa tra i 14 e i 18 anni, alla data di svolgimento delle elezioni del Consiglio;
- sono costituiti da un numero di componenti ricompreso tra i 7 e i 21 consiglieri;
- sono eletti con metodo proporzionale a scrutinio di lista<sup>1</sup>;
- sono presieduti da un Presidente eletto all'interno del Consiglio con voto segreto;
- le adunanze si svolgono presso la Sala Consiliare del Comune/Municipio di appartenenza, o in caso di Consiglio sovracomunale a turno nei rispettivi Comuni aderenti;
- le attività si svolgono presso una sede individuata dall'amministrazione comunale/municipale.

#### *b) Funzioni e attività*

- promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;
- facilitare la conoscenza, da parte dei giovani, dell'attività e delle funzioni dell'ente locale;
- promuovere l'informazione rivolta ai giovani;
- elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri Comuni;
- seguire l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale.
- presentare proposte di deliberazione al Consiglio comunale/municipale e alla Giunta;
- esprimere, su richiesta degli organi consiliari, parere non vincolante, su ogni materia di interesse;
- adottare tutti gli strumenti ritenuti efficaci per la consultazione della popolazione giovanile con la quale tenere sempre aperto il dialogo e il confronto, e a cui rendere conto del proprio operato;
- promuovere rapporti con l'associazionismo giovanile;
- valutare l'impatto sulla condizione giovanile delle scelte adottate dal Comune/Municipio e da ogni altro soggetto istituzionale i cui effetti si facciano sentire sul territorio comunale/municipale;
- raccogliere dati e diffondere informazioni relative alla condizione dei giovani in tutti i suoi aspetti;
- presentare annualmente, alla Direzione competente della Regione Lazio e al Consiglio comunale/municipale, una relazione sulla condizione dei giovani e delle politiche giovanili nel territorio del Comune/Municipio, relativa all'anno precedente.

#### *c) Organizzazione dei Consigli*

- Il Consiglio adotta un Regolamento che disciplina le modalità di elezione, di organizzazione e di funzionamento al suo interno.

<sup>1</sup> I Comuni aventi popolazione superiore ai 50.000 abitanti, in sede di approvazione del Regolamento del Consiglio dei giovani, possono adottare, in luogo del sistema proporzionale, il sistema elettorale con premio di maggioranza per lo schieramento di liste che abbia ottenuto la maggioranza assoluta, ferma restando la elezione del Presidente da parte del Consiglio e lo svolgimento delle elezioni su un turno unico.

#### *d) Finanziamento*

- I Comuni/Municipi per l'istituzione, la gestione e l'attuazione del programma di attività dei Consigli dei giovani si avvalgono del contributo, eventualmente erogato con cadenza annuale dalla Regione Lazio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 20/2007 e, ove possibile, di un proprio diretto contributo;
- il contributo è relativo alle spese necessarie per l'istituzione e per la gestione dei Consigli, nel pieno rispetto delle finalità e della ratio della normativa regionale di riferimento.

### **3. Costituzione e funzionamento dei Consigli delle ragazze e dei ragazzi e dei Consigli delle bambine e dei bambini.**

- ❖ Consigli delle Ragazze e dei Ragazzi
- ❖ Consigli delle Bambine e dei Bambini

#### *a) Caratteristiche*

- vengono istituiti con deliberazione secondo le rispettive norme statutarie e/o regolamentari del comune/municipio, di intesa con le rispettive istituzioni scolastiche di riferimento;
- si rivolgono a tutti i ragazzi e i bambini residenti nel Comune/Municipio di appartenenza e frequentanti la scuola secondaria di primo grado e la scuola primaria;
- sono costituiti da un numero di componenti ricompreso tra i 7 e i 21 consiglieri;
- vengono eletti mediante presentazione di candidature ricomprese in un'unica lista;
- sono presieduti dal Presidente eletto all'interno del Consiglio tra i candidati delle diverse classi che hanno riportato maggior numero di voti;
- si riuniscono presso la Sala Consiliare del Comune/Municipio di appartenenza, o in caso di consiglio sovracomunale/municipale a turno nei rispettivi Comuni/Municipi aderenti e/o, laddove possibile, presso le sedi scolastiche di riferimento.

#### *b) Funzioni e attività*

- promuovere la partecipazione dei ragazzi e dei bambini alla vita politica e amministrativa locale;
- facilitare la conoscenza dell'attività e delle funzioni dell'ente locale;
- formulare proposte e suggerimenti agli organi istituzionali sulle tematiche che interessano i ragazzi e i bambini;
- elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri Comuni/Municipi;
- seguire l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai ragazzi e ai bambini in ambito locale;
- realizzare i laboratori di cui agli articoli 3 e 3 bis della legge regionale n. 20/2007, finalizzati a promuovere percorsi di educazione civica con metodologie didattiche innovative di apprendimento attivo (es: gli strumenti del gioco, attività teatrali, role playing, per rendere la didattica, a parità di efficacia, più coinvolgente);

#### *c) Organizzazione dei Consigli*

- il Consiglio adotta un Regolamento che disciplina le modalità di organizzazione ed il funzionamento al suo interno.

#### *d) Finanziamento*

- i Comuni/Municipi per l'istituzione, la gestione e l'attuazione del programma di attività dei

Consigli dei ragazze e delle ragazze e dei bambini e delle bambine si avvalgono del contributo, eventualmente erogato con cadenza annuale dalla Regione Lazio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 20/2007 e, ove possibile, di un proprio diretto contributo;

- il contributo è relativo alle spese necessarie per l'istituzione e per la gestione dei Consigli, nel pieno rispetto delle finalità e della ratio della normativa regionale di riferimento;
- l'utilizzazione del contributo regionale è stabilita d'intesa con le rispettive istituzioni scolastiche di riferimento, ferma restando la gestione contabile delle relative risorse da parte dei competenti uffici comunali/municipali.

#### **4. Funzioni e compiti delle amministrazioni comunali/municipali**

Le Amministrazioni comunali/municipali che istituiscono i Consigli dei Giovani e/o i Consigli delle ragazze e dei ragazzi e/o i Consigli delle bambine e dei bambini provvedono rispettivamente a:

##### **❖ Consigli dei Giovani**

- trasmettere al Consiglio dei giovani, periodicamente e in via preventiva, copia degli atti riguardanti direttamente o indirettamente i giovani, che il Comune/Municipio intende porre in essere nell'adempimento delle proprie funzioni amministrative, al fine dell'espressione del relativo parere non vincolante;
- invitare, in relazione alle materie trattate, una delegazione del Consiglio dei giovani alle sedute del Consiglio Comunale/municipale;
- individuare, compatibilmente con la disponibilità di strutture in uso all'amministrazione comunale/municipale, locali idonei da concedere in uso al Consiglio dei giovani, al fine di assicurargli una funzionalità piena e permanente; nel caso esista presso il Comune un "Centro Giovanile" o altra struttura di tipo aggregativo rivolta ai giovani, la sede permanente del Consiglio può collocata presso il "Centro Giovanile";
- invitare il Presidente del Consiglio dei giovani alle sedute della Giunta comunale/municipale che abbiano tra i punti all'ordine del giorno tematiche riguardanti i giovani;
- prevedere, ove possibile, nel bilancio di competenza un contributo per le attività del Consiglio stesso;
- coinvolgere in via prioritaria il Consiglio dei giovani nei processi di partecipazione della cittadinanza eventualmente attivati dall'Amministrazione comunale/municipale.

##### **❖ Consigli delle Ragazze e dei Ragazzi**

##### **❖ Consigli delle Bambine e dei Bambini**

- promuovere almeno con cadenza annuale una seduta congiunta del Consiglio comunale/municipale con il Consiglio dei ragazzi e dei bambini;
- prevedere, ove possibile, nel bilancio di competenza un contributo, per le attività del Consiglio stesso.

#### **5. Funzioni della Regione Lazio**

La Regione Lazio provvede a:

##### **❖ Consiglio dei Giovani**

- attribuire ai Comuni e ai Municipi, singoli o associati, contributi ai fini della istituzione e della gestione dei Consigli comunali, sovracomunali o municipali dei giovani, stabilendone gli importi massimi, nonché le modalità e i criteri di attribuzione;

- effettuare i controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi regionali, disponendo l'eventuale revoca dei finanziamenti concessi e il recupero delle somme erogate;
- coordinare la "Rete regionale dei Consigli comunali, sovracomunali e municipali dei giovani", istituita presso il competente Assessorato regionale;
- curare, ai sensi della L.R. 7 dicembre 2007, n. 20, presso la Direzione regionale competente, l'elenco regionale dei Consigli comunali/municipali, in cui sono inseriti i Consigli stessi;
- promuovere e favorire l'organizzazione di incontri dei Consigli dei giovani sul territorio regionale;
- favorire la realizzazione dei programmi di incontro e conoscenza tra i Consigli dei giovani e le altre realtà italiane ed europee;
- curare i necessari rapporti e fornire assistenza tecnica alle Amministrazioni comunali/municipali al fine di assicurare l'ottimale espletamento delle attività del Consiglio dei giovani;
- svolgere ogni altra attività e azione di impulso finalizzata all'attuazione della normativa regionale.

❖ Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi

❖ Consiglio delle Bambine e dei Bambini

- attribuire ai Comuni e ai Municipi, singoli o associati, contributi ai fini della istituzione e della gestione dei Consigli comunali, sovracomunali o municipali delle ragazze/i, nonché dei Consigli delle bambine/i, stabilendone gli importi massimi e le modalità e i criteri di attribuzione;
- provvedere alla effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi, disponendo l'eventuale revoca dei finanziamenti concessi e il recupero delle somme erogate;
- effettuare il censimento dei Consigli istituiti ed operanti nel territorio regionale, e promuovere incontri periodici tra i consigli stessi per facilitare lo scambio di esperienze;
- curare i necessari rapporti e fornire assistenza tecnica alle Amministrazioni comunali/municipali al fine di assicurare l'ottimale espletamento delle attività del Consiglio delle ragazze e dei ragazzi/Consiglio delle bambine e dei bambini;
- svolgere ogni altra attività e azione di impulso finalizzata all'attuazione della normativa regionale.